



# COMUNE DI GIAROLE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14/2023**

**OGGETTO:** Determinazione tariffe TARI tributo puntuale 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **VENTIDUE** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **2<sup>a</sup>** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto		X
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia		X
MIRRA Antonietta		X
MANCANELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO		X

**Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you throw*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2023, come indicato nel tool del PEF pluriennale 2022-2025, eventualmente modificato a seguito della revisione infra-periodo, da adottare solamente in presenza per eventi straordinari, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui al periodo precedente;

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 105.391,00 ;

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 85% del costo complessivo ed il restante 15% alle utenze non domestiche;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2023 elaborate dal gestore del servizio Soc. COSMO S.P.A. per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei database del gestore del servizio COSMO S.P.A. alla data di elaborazione e che il Comune, quindi approva l'elaborato finale;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al **14 ottobre**;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**RITENUTO** di individuare le seguenti scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2023, al fine di garantire forme di pagamento rateizzate che agevolino i contribuenti e, al contempo, garantiscano all'Ente un flusso costante di entrata nell'arco dell'esercizio finanziario:

- 1<sup>a</sup> rata acconto: 31/07/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
- 2<sup>a</sup> rata acconto: 30/10/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
- 3<sup>a</sup> rata a saldo: 31/03/2024 conguaglio acconti non versati – addebito svuotamenti minimi o effettuati – tariffe 2023

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2023;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**DATO ATTO CHE** il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

#### **D E L I B E R A**

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 105.391,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
5. di individuare le seguenti scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2023:
  - 1<sup>a</sup> rata acconto: 31/07/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
  - 2<sup>a</sup> rata acconto: 30/10/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
  - 3<sup>a</sup> rata a saldo: 31/03/2024 conguaglio acconti non versati – addebito svuotamenti minimi o effettuati – tariffe 2023
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con apposita votazione unanime favorevole

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

	2022			2023			2024			2025			
	Girole			Girole			Girole			Girole			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	12.665	-	12.665	12.652	-	12.652	12.652	-	12.652	12.652	-	12.652	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	5.977	-	5.977	5.971	-	5.971	5.971	-	5.971	5.971	-	5.971	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	9.880	-	9.880	9.870	-	9.870	9.870	-	9.870	9.870	-	9.870	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	26.691	-	26.691	26.099	-	26.099	23.029	-	23.029	20.656	-	20.656	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,Tv</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>Tv</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>Tv</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	6.121	-	6.121	6.115	-	6.115	6.115	-	6.115	6.115	-	6.115	
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	3.672	-	3.672	3.669	-	3.669	3.669	-	3.669	3.669	-	3.669	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	8.521	-	8.521	8.512	-	8.512	8.512	-	8.512	8.512	-	8.512	
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	5.624	-	5.624	5.618	-	5.618	5.618	-	5.618	5.618	-	5.618	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>R<sub>tot</sub><sub>Tv</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	4.592	4.592	-	4.531	4.531	-	4.224	4.224	4.224	4.224	3.986	3.986	
Recupero della $(\Sigma a - \Sigma I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	45.918	4.592	50.510	45.306	4.531	49.836	42.236	4.224	46.459	39.863	3.986	43.849	
<b>ΣTva totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>45.918</b>	<b>4.592</b>	<b>50.510</b>	<b>45.306</b>	<b>4.531</b>	<b>49.836</b>	<b>42.236</b>	<b>4.224</b>	<b>46.459</b>	<b>39.863</b>	<b>3.986</b>	<b>43.849</b>	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	3.153	10.910	14.062	3.150	11.473	14.622	3.150	11.473	14.622	3.150	11.473	14.622	
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	14.992	-	14.992	14.977	-	14.977	14.977	-	14.977	14.977	-	14.977	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi <b>CO<sub>Alt</sub></b>	1.901	595	2.496	1.899	514	2.413	1.899	514	2.413	1.899	514	2.413	
Costi comuni <b>CC</b>	20.046	11.504	31.550	20.026	11.987	32.013	20.026	11.987	32.013	20.026	11.987	32.013	
Ammortamenti <b>Amm</b>	7.599	-	7.599	9.032	-	9.032	9.910	-	9.910	10.709	-	10.709	
Accantonamenti <b>Acc</b>	2.223	1.204	3.427	2.221	1.202	3.424	2.221	1.202	3.424	2.221	1.202	3.424	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	2.223	-	2.223	2.221	-	2.221	2.221	-	2.221	2.221	-	2.221	
- di cui per crediti	-	1.204	1.204	-	1.202	1.202	-	1.202	-	1.202	-	1.202	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	5.947	-	5.947	7.053	-	7.053	9.428	-	9.428	11.001	-	11.001	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corsa <b>R<sub>ic</sub></b>	42	-	42	181	-	181	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	15.812	1.204	17.016	18.488	1.202	19.690	21.559	1.202	22.761	23.931	1.202	25.133	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,Tf</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>Tf</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>Tf</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>R<sub>Cf</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	3.586	3.586	-	3.851	3.851	-	4.158	4.158	-	4.396	4.396	-	
Recupero della $(\Sigma a - \Sigma I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	35.858	16.294	52.152	38.514	17.041	55.555	41.585	17.348	58.933	43.957	17.585	61.542	
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>98.341</b>	<b>20.886</b>	<b>119.227</b>	<b>100.935</b>	<b>21.571</b>	<b>122.506</b>	<b>104.006</b>	<b>21.571</b>	<b>125.577</b>	<b>106.378</b>	<b>21.571</b>	<b>127.949</b>	
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>81.776</b>	<b>20.886</b>	<b>102.661</b>	<b>83.820</b>	<b>21.571</b>	<b>105.391</b>	<b>83.821</b>	<b>21.571</b>	<b>105.392</b>	<b>83.820</b>	<b>21.571</b>	<b>105.391</b>	
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>													
raccolta differenziata %			72%			67%			67%			67%	
$q_{\alpha_2}$ / ton			309.10			250.35			250.35			250.35	
costo unitario effettivo - Coeff €cent/kg			36.01			42.98			41.01			42.10	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31.71			31.73			31.73			31.73	
<b>Coefficiente di gradualità</b>													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>Y<sub>1</sub></b>			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>Y<sub>2</sub></b>			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15	
<b>Totale <b>y</b></b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>	
<b>Coefficiente di gradualità (<b>1+y</b>)</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>													
$rpi_a$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>a</sub></b>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>a</sub></b>			0,00%			3,00%			3,00%			3,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>a</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n. 116/2020 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <b>ρ</b></b>			<b>1,59%</b>			<b>4,59%</b>			<b>4,59%</b>			<b>4,59%</b>	
<b>(1+ρ)</b>			<b>1.0159</b>			<b>1.0459</b>			<b>1.0459</b>			<b>1.0459</b>	
<b>ΣT<sub>a</sub></b>			102.661			105.391			105.392			105.391	
<b>ΣT<sub>a+1</sub></b>			68.947			50.510			49.836			46.459	
<b>ΣT<sub>a-1</sub></b>			38.656			52.152			55.555			58.933	
<b>ΣT<sub>a-1</sub></b>			<b>107.603</b>			<b>102.661</b>			<b>105.391</b>			<b>105.392</b>	
<b>ΣT<sub>a</sub> / ΣT<sub>a-1</sub></b>			<b>0.9541</b>			<b>1.0266</b>			<b>1.0000</b>			<b>1.0000</b>	
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tarifarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>				<b>102.661</b>			<b>105.391</b>			<b>105.392</b>			<b>105.391</b>
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$				-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	45.918	4.592	50.510	45.306	4.531	49.836	42.236	4.224	46.459	39.863	3.986	43.849	
Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	35.858	16.294	52.152	38.514	17.041	55.555	41.585	17.348	58.933	43.957	17.585	61.542	
<b>Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta <math>(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})</math></b>	<b>81.776</b>	<b>20.886</b>	<b>102.661</b>	<									

TARFFE 2023	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE		COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	42.360,60 €	85%	7.475,40 €	15%	49.836,00 €	47%	49.836,00 €
TAR VAR PRESUNTIVA	29.809,25 €	85%	5.260,46 €	15%	35.069,70 €	33%	55.555,00 €
TAR VAR PUNTUALE	17.412,51 €	85%	3.072,80 €	15%	20.485,30 €	19%	
<b>TOTALE</b>	<b>89.582,35 €</b>	85%	<b>15.808,65 €</b>	15%	<b>105.391,00 €</b>		<b>105.391,00 €</b>

Copertura costi come da Pef , ripartizione come da delibera 2022. Copertura quota misurata pari a CRT e CTS, comprensivo di i.v.a., la quota CTR non è stata inclusa al fine di mantenere inalterata la quota variabile misurata dell'anno precedente. Detrazione quote per futuri esuberi stimata nel 5% (1.024,27 €) . Si riscontra un aumento totale dei costi pari al 3% a carico della quota presuntiva. Il sistema di copertura della tariffa misurata delle utenze non domestiche cambia passando da superficie/kg. a litro. Sono stati impostati i coefficienti presuntivi definiti con la delibera 2022, mentre per la parte misurata si è convertito in litri il peso di ciascuna categoria.

I dati forniti sono esaustivi per la determinazione della manovra tariffaria. Vengono forniti anche i dati di dettaglio per eventuali controlli , verifiche ed approfondimenti necessari.

Cod Categoria	Descrizione categoria	Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile al mq
0001	Nucleo 1	0,62	33,849
0002	Nucleo 2	0,723	67,698
0003	Nucleo 3	0,797	86,739
0004	Nucleo 4	0,856	110,01
0005	Nucleo 5	0,915	137,512
0006	Nucleo 6 e piu'	0,959	158,668
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	0,501
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,941	1,163
0011	05.Stabilimenti balneari	0,648	0,802
0012	06.Esposizioni, autosaloni	0,47	0,584
0013	07.Alberghi con ristorante	1,526	1,901
0014	08.Alberghi senza ristorante	1,094	1,354
0015	09.Case di cura e riposo	1,246	1,544
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1,361	1,689
0018	12.Banche ed istituti di credito	0,725	0,868
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,259	1,566
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,653	2,05
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,119	1,388
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,322	1,643
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,852	1,06
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1,043	1,294
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,795	9,694
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	6,307	7,838
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,632	3,276
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,645	3,278
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,49	13,045
0036	30.Discoteche, night club	1,704	2,123

Cod.Categoria	Descrizione categoria	LT MINIMI	N° svuotamenti	Tarifa It	Tariffa a svuotamento	Totale minimi
0001	Nucleo 1	720	6	0,0477	5,724	34,34299
0002	Nucleo 2	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0003	Nucleo 3	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0004	Nucleo 4	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0005	Nucleo 5	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0006	Nucleo 6 e piu'	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	600	5	0,0477	5,724	28,61916
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	960	8	0,0477	5,724	45,79066
0011	05.Stabilimenti balneari	1320	11	0,0477	5,724	62,96216
0012	06.Esposizioni, autosaloni	600	5	0,0477	5,724	28,61916
0013	07.Alberghi con ristorante	1320	11	0,0477	5,724	62,96216
0014	08.Alberghi senza ristorante	1440	12	0,0477	5,724	68,68599
0015	09.Case di cura e riposo	3120	26	0,0477	5,724	148,81964
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0018	12.Banche ed istituti di credito	960	8	0,0477	5,724	45,79066
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1680	14	0,0477	5,724	80,13365
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2160	18	0,0477	5,724	103,02898
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1560	13	0,0477	5,724	74,40982
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1560	13	0,0477	5,724	74,40982
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1440	12	0,0477	5,724	68,68599
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10440	87	0,0477	5,724	497,97341
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	8520	71	0,0477	5,724	406,3921
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3600	30	0,0477	5,724	171,71497
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3600	30	0,0477	5,724	171,71497
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14160	118	0,0477	5,724	675,41222
0036	30.Discoteche, night club	2280	19	0,0477	5,724	108,75281

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 24.06.2023 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 24.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 14.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giarole, lì 24.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo